

*b) modalità di trattamento del credito residuo*

Ai sensi di quanto già disposto dall'articolo 8, comma 8, della delibera n. 19/01/CIR, il cliente con contratto di tipo pre-pagato, che richiede la prestazione di *MNP*, deve essere adeguatamente informato su quanto previsto negli accordi tra operatori recipient e donating in merito alla trasferibilità del credito residuo. Al fine di garantire quanto sopra, l'Autorità ritiene che gli operatori mobili debbano adeguare le proprie carte dei servizi al fine di fornire alla clientela tali informazioni. Parimenti, l'Autorità ritiene che il cliente debba essere opportunamente informato in merito alla restituzione del credito residuo, in caso di cessazione di contratto di tipo pre-pagato. Tale informativa al cliente, indipendente dal servizio di portabilità, è, comunque, ad esso collegata in quanto risulta evidente che l'eventuale mancanza di chiarezza sul trattamento del credito residuo può rappresentare una esternalità non controllabile dall'operatore recipient e quindi tradursi in un ostacolo alla fruizione della prestazione ed alla concorrenza fra gestori. Inoltre, l'Autorità ritiene necessario che gli operatori di rete mobile informino compiutamente il cliente, in occasione di particolari promozioni od offerte sconto, delle eventuali restrizioni alla restituzione del credito nominale maturato.

L'Autorità ritiene che, in caso di portabilità, la trasferibilità del credito, materia già disciplinata in via generale dal Codice civile, debba essere realizzata attraverso il raggiungimento di un accordo tra gli operatori coinvolti. La trasferibilità del credito è una funzione utile per l'utente e riveste una valenza pro-concorrenziale stante la preponderanza di clienti che usufruiscono dei servizi mobili in modalità pre-pagata. Lo schema di accordo quadro comunicato all'Autorità prevede, coerentemente con la delibera n. 19/01/CIR, la possibilità della trasferibilità del credito residuo del cliente che richiede l'attivazione della prestazione ma rimanda agli accordi bilaterali la definizione delle modalità e condizioni per l'eventuale trasferibilità del credito residuo. L'Autorità per il tramite dell'Unità per il monitoraggio, istituita dalla delibera n. 12/01/CIR, vigilerà sugli accordi fra operatori al fine di garantire la tutela dell'utenza ed una effettiva concorrenza. In particolare, l'Autorità vigilerà affinché non vengano opposti rifiuti al raggiungimento degli accordi di trasferibilità del credito ovvero vengano imposte condizioni contrattuali ed economiche gravose ovvero immotivate.

*c) prezzo di attivazione della prestazione*

Nell'attivazione della prestazione occorre considerare separatamente le relazioni cliente-donating, cliente-recipient e donating-recipient. Per ciò che attiene alla relazione cliente-donating, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della delibera n. 19/01/CIR, in nessun caso il donating può addebitare, in tutto o in parte, direttamente al cliente i costi per l'attivazione del singolo numero portato. Per ciò che riguarda la relazione cliente-recipient, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della precitata delibera, le condizioni economiche applicate al cliente non devono essere tali da costituire disincentivo alla richiesta della stessa.

In merito alla relazione donating-recipient, gli operatori di rete mobile che aderiscono allo schema di accordo quadro hanno concordato un prezzo iniziale per l'attivazione della prestazione al 1° maggio 2002, che si riduce nel corso del 2003.

L'Autorità rileva che, in una situazione di regime, i flussi di numeri portati da un operatore ad un altro sono tendenzialmente simili, e conseguentemente, in tale situazione, tende ad annullarsi quanto un operatore deve all'altro, ovvero, il prezzo interoperatore praticato non ha una particolare incidenza. Questo spiega perché in alcuni paesi il prezzo interoperatore ha valore nullo.

Tuttavia la situazione italiana presenta quote di mercato particolarmente sbilanciate e, soprattutto nel caso di nuovi entranti, è ragionevole considerare un maggior flusso di clienti dagli operatori già presenti sul mercato verso i nuovi operatori. Il prezzo interoperatore diviene, quindi, una leva concorrenziale in quanto un prezzo interoperatore elevato si può tradurre in un onere solamente per il nuovo entrante che potrebbe, stante la fragilità del conto economico, essere costretto a ribaltare tali costi sui clienti e quindi in un possibile disincentivo all'uso della prestazione di *MNP*. Risulta, pertanto, necessario valutare correttamente i costi effettivi della prestazione considerando anche il confronto con le migliori pratiche internazionali al fine di evitare che le eventuali inefficienze degli operatori esistenti vengano ribaltate sui nuovi entranti ovvero sui clienti finali a danno di un equilibrato sviluppo della concorrenza.

L'Autorità ritiene ragionevole che in una prima fase possono essere presenti costi interoperatore più elevati rispetto alla situazione a regime a causa della non completa automatizzazione delle procedure. D'altra parte, deve essere garantito che in tempi certi il costo della prestazione risulti in linea con le migliori prassi internazionali.

Le procedure per l'attivazione della prestazione di portabilità del numero presentano analoghe caratteristiche in termini di segnalazione e processi informatici coinvolti nel caso di rete fissa e di rete mobile. A regime si tratta di procedure dal lato donator completamente automatiche che hanno necessità di supervisione solo in caso di anomalie.

Il confronto internazionale tra i paesi in cui la *MNP* è attiva mostra che in numerosi casi e per le ragioni sopra esposte il donating non richiede alcun compenso, né al cliente, né al recipient e che nei paesi nei quali il donating richiede al recipient compensi questi variano da circa 5 euro ad un massimo di 20 euro.

Si rileva, inoltre, che la gestione dell'applicazione della prestazione di *MNP* sul numero principale di una *SIM*, o sull'insieme di numeri associati ad una medesima *SIM*, è analoga e che, quindi, risulterebbe ingiustificata da parte del donator una richiesta di ulteriore compenso per l'attivazione;

CONSIDERATO che non sussistono motivazioni per stabilire un valore a regime per il costo di attivazione della prestazione difforme da quello già in vigore per la portabilità del numero fisso. Tale analogia è riscontrabile in termini di trattamento e controlli sulla richiesta di prestazione, aggiornamento dei database di rete e configurazione della centrale. Peraltro, occorre notare che, nel caso di rete mobile, la maggiore efficienza della soluzione *direct routing*, nonché la maggiore evoluzione tecnologica degli apparati e dei processi dovrebbero comportare costi inferiori. Il valore così indicato risulta in linea sia con il confronto internazionale, sia con la necessità di tutelare l'utente finale, nonché gli operatori nuovi entranti da richieste di oneri corrispondenti a una prestazione non efficiente. Viene, comunque, considerato necessario stabilire una data certa, per un eventuale intervento dell'Autorità, compatibile con i tempi di ingresso degli operatori nuovi entranti *UMTS*;

CONSIDERATO che l'Unità per il monitoraggio di cui alla sopra menzionata delibera n. 12/01/CIR vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e sulla effettiva realizzazione delle condizioni di mercato previste, segnalando alla Commissione per le infrastrutture e le reti la necessità di una eventuale revisione della disciplina prevista;

CONSIDERATO che l'Autorità, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata sia primaria sia secondaria, può intervenire in qualsiasi momento, ove giustificato, nella determinazione delle condizioni inerenti l'interconnessione, ivi inclusa la fissazione dei valori economici massimi e che la fornitura della prestazione di portabilità del numero rientra, ai sensi della direttiva 97/33 e del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nei servizi previsti dagli accordi di interconnessione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/01, l'Autorità ha facoltà, di propria iniziativa o su richiesta di una organizzazione che difende i consumatori, di richiedere agli operatori mobili modifiche delle condizioni contrattuali e delle condizioni dei regimi di compensazione e rimborso applicati;

CONSIDERATO che l'intervento dell'Autorità risulta necessario qualora le condizioni contenute nell'accordo quadro possano costituire un ostacolo al realizzarsi di soluzioni efficienti, di condizioni di effettiva concorrenza fra operatori esistenti e nuovi entranti e possano comportare un disincentivo per l'utenza nella fruizione della stessa;

VALUTATO necessario, per quanto sopra illustrato, un intervento dell'Autorità ad integrazione e completamento di quanto previsto dagli operatori nello schema di accordo quadro;

ACQUISITO in data 26 marzo 2002 il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in pari data;

CONSIDERATO che in merito al succitato parere, l'Autorità ritiene condivisibili i principi generali in esso enunciati relativamente alla tutela della concorrenza nell'ottica di offrire una prestazione efficiente ai consumatori, principi che risultano ispiratori della regolamentazione in materia di portabilità del numero mobile stabilita dall'Autorità. Con riferimento agli specifici orientamenti contenuti nel parere, l'Autorità osserva quanto segue:

a) come evidenziato precedentemente, il prezzo interoperatore diviene un elemento rilevante solo nei casi in cui il recipient sia un operatore nuovo entrante, ovvero ritenga di richiedere all'utente finale un corrispettivo che, in tutto o in parte, può rappresentare un compenso dei costi sostenuti. D'altra parte, i principi comunitari di imputazione dei costi prevedono la corretta allocazione degli stessi onde evitare che i costi della prestazione vengano ribaltati sugli utenti che non usufruiscono della stessa. Pertanto l'Autorità, fermo restando che non ritiene giustificabile un costo interoperatore superiore a quello della portabilità fissa valuterà, anche alla luce delle risultanze della prima fase di avvio, i costi effettivi della prestazione e i loro criteri di attribuzione al fine, se necessario, di stabilire un prezzo massimo interoperatore;

b) il problema della carente disciplina dei rapporti intercorrenti tra coloro che concludono contratti di tipo pre-pagato ed il fornitore di servizi è stato adeguatamente considerato, imponendo ai gestori di servizi mobili e personali di aggiornare la propria carta dei servizi, nonché di fornire una corretta informazione in caso di campagne promozionali. L'Autorità ritiene che le prestazioni e le modalità di trasferimento del credito dovranno essere concordate tra il donator e l'operatore recipient che le richiede a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti;

c) in merito alle osservazioni sulle basi di dati dei numeri portati, risulta evidente, da quanto già disciplinato con la delibera n. 19/01/CIR, che tali supporti informatici, che hanno finalità esclusivamente di natura tecnica, contengono solo le informazioni relative al corretto instradamento delle chiamate e, pertanto, non possono rappresentare in alcun modo fonti di informazioni di rilievo competitivo;

d) relativamente alla tempistica di introduzione della prestazione, nel rilevare che non esistono cause ostative ad una introduzione diffusa della stessa al 1° maggio 2002, l'Autorità ritiene utile prevedere, oltre all'eventuale sanzione, che, qualora un operatore non renda disponibile dal 1° maggio 2002 tutti gli identificativi, lo stesso non acquisisca nuovi clienti in modalità recipient, ma possa solo cedere clienti in modalità donator;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## DELIBERA

### Art. 1

#### *Fissazione del prezzo massimo interoperatore*

1. Entro il 30 novembre 2002 l'Autorità si riserva di fissare il prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1° gennaio 2003. Tale prezzo, che non deve superare quanto stabilito dall'Autorità per la rete fissa all'articolo 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, viene determinato con riferimento alla valutazione dei costi e dei relativi principi di imputazione, alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni, alle migliori prassi internazionali, nonché in relazione alla fissazione di valori che non rappresentino un disincentivo per l'utenza all'adozione della prestazione.

### Art. 2

#### *Trattamento del credito residuo*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina generale in materia di rapporti fra gestori e utenti e di trattamento del rapporto fra soggetti creditori e debitori, i gestori di servizi mobili e personali aggiornano entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la propria carta dei servizi al fine di specificare le condizioni dei rapporti derivanti dai contratti di tipo pre-pagato ed, in particolare, le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero.

2. In caso di offerte promozionali ed altre forme equivalenti, i gestori di servizi mobili e personali evidenziano le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtù dell'offerta stessa.

3. L'operatore donator, su richiesta dell'operatore recipient, concorda le modalità di trasferibilità del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli.

### Art. 3

#### *Disposizioni transitorie*

1. Gli operatori di rete mobile che, alla data del 1° maggio 2002, non rendano disponibile la prestazione di portabilità a tutti i propri indicativi di rete mobile svolgono le sole funzioni di operatore donator non richiedendo l'attivazione e non attivando nuovi clienti in qualità di recipient sino alla completa apertura dei suddetti indicativi da effettuarsi entro e non oltre il 1° luglio 2002. Rimane ferma la verifica da parte dell'Autorità della sussistenza di cause di forza maggiore, di natura tecnica, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori.

## Art.4

*Disposizioni finali*

1. L'Unità per il monitoraggio vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento e riferisce all'Autorità in merito alla necessità di adeguare le stesse.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili BLU, IPSE 2000, H3G, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile, WIND Telecomunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 28 marzo 2002

*Il Commissario relatore*

MARIO LARI

*Il Presidente*

ENZO CHELI

*Il Segretario della Commissione reggente*

ALESSANDRO DELLA GATTA

## CONTABILITÀ REGOLATORIA

Delibera n. 344/01/CONS del 6 agosto 2001

### **Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilità predisposta da Telecom Italia ai fini regolatori**

*Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 2001, n. 198

#### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1997;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sul regime di fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alla telefonia vocale e sul Servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell’8 aprile 1998, sull’interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione di meccanismi concorrenziali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA la società Telecom Italia;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L’Autorità, con la delibera n. 101/99, ha stabilito nella misura del 12,5% il tasso di remunerazione del capitale da applicare per la predisposizione della contabilità di Telecom Italia ai fini regolatori.

2. L’Autorità ha preso in esame le richieste di Telecom Italia di revisione del tasso di remunerazione sopra indicato ed in particolare quella avanzata in data 6 luglio 2001. In linea con quanto previsto dalla raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea, l’Autorità ha proceduto a valutare il costo del capitale utilizzando il metodo del WACC (*Weighted Average Cost of Capital*, o costo medio ponderato del capitale), considerando:

- a) il costo del capitale proprio dell’operatore notificato, riferito alle attività di rete fissa;
- b) il costo del capitale di debito;
- c) l’aliquota fiscale di riferimento;
- d) il rapporto tra i valori economici del capitale proprio e di debito.

3. Per la valutazione del costo del capitale proprio, l’Autorità ha utilizzato, secondo la migliore prassi corrente, la formula basata sul CAPM (*Capital Asset Pricing Model*), considerando:

a) il tasso di finanziamento privo di rischio, per il quale è stata effettuata una valutazione basata sul rendimento dei titoli di stato di lunga durata. In merito all’orizzonte temporale, l’Autorità ha considerato una media fra i Buoni Pluriennali del Tesoro (BTP) di durata 10 e 30 anni; nella stima è stato utilizzato il tasso

medio dei BTP negli ultimi 12 mesi, e sono stati considerati i rendimenti netti più rispondenti al regime fiscale italiano. Il valore stimato risultante del tasso privo di rischio è pari al 5%;

b) il premio di mercato, che rappresenta la remunerazione aggiuntiva rispetto al tasso privo di rischio richiesta mediamente dall'investitore con riferimento ad un portafoglio di mercato. Al riguardo, sono state prese in considerazione le indicazioni provenienti da studi di istituzioni finanziarie nazionali e di altre fonti, che, tenendo conto anche della eterogeneità dei mercati di riferimento, hanno condotto ad una valutazione del premio di mercato del 4%;

c) il coefficiente di rischio sistematico o rischio specifico dell'investimento (Beta). Per le aziende quotate, il Beta si può misurare con maggiore affidabilità, in quanto si dispone di serie storiche significative di durata superiore a tre anni. La misurazione del Beta in intervalli di tempo inferiori non permette di ottenere risultati affidabili. La fissazione del costo del capitale ai fini del presente provvedimento è relativa alla remunerazione degli investimenti connessi con la rete fissa dell'operatore notificato: occorre scorporare quindi dal Beta di Telecom Italia la parte attribuibile alla rischiosità delle aziende controllate. Le attività connesse alla rete fissa, pur avendo visto aumentare la rischiosità, presentano comunque un minor rischio rispetto ad altre intraprese da Telecom Italia, anche in considerazione della attuale struttura del mercato e della prevedibilità della domanda. Tale circostanza risulta particolarmente significativa per gli aggregati regolatori relativi alle attività di rete e di accesso locale. Per le considerazioni sopra esposte il Beta preso in considerazione per "Telecom Italia rete fissa", ai fini della contabilità regolatoria, è pari ad valore di 1,05. Peraltro, tale valore per la rete fissa è in linea, nel contesto europeo, con recenti decisioni di altre Autorità nazionali di Regolamentazione.

4. Per la valutazione del costo del capitale di debito di Telecom Italia è stata presa in considerazione la media ponderata del costo dei debiti effettivamente sostenuti dalla società, ivi incluse le fonti di finanziamento a tasso zero; inoltre è stato stimato, a partire dal tasso privo di rischio, un premio (*spread*) che il mercato del credito richiede in relazione al settore ed all'impresa. Sulla base di tali metodologie si perviene ad una valutazione pari al 5,35%.

5. Per la valutazione dell'aliquota fiscale di riferimento, l'Autorità ha assunto una misura del 41%, valore corrente relativo all'anno 2000. Quest'ultimo è stato valutato sostenibile anche in termini prospettici, tenuto conto di quanto previsto in materia di riduzione della pressione fiscale nel documento di programmazione economico-finanziaria proposto dal Governo, relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006.

6. Relativamente al rapporto fra il valore del capitale proprio e di debito, la misura assunta è stata valutata considerando un valore di riferimento di 80% capitale proprio e 20% capitale di debito. Tale valore risulta in linea con il valore medio di capitalizzazione di Telecom Italia, stimato su un periodo di riferimento di un anno, ed il valore del debito della società stessa che deve essere integrato, coerentemente con la normativa vigente, con il valore del fondo per il trattamento di fine rapporto e con i debiti tributari risultanti da dati di bilancio, che sono fonti di finanziamento a tasso zero.

CONSIDERATE le valutazioni sopra esposte e tenuto conto del contesto nazionale ed internazionale, la misura del tasso di remunerazione del capitale applicabile per la predisposizione della contabilità di Telecom Italia ai fini regolatori può essere fissata al 13,5%;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## DELIBERA

### Art. 1

1. L'Autorità stabilisce che il tasso di remunerazione del capitale di Telecom Italia ai fini regolatori, di cui all'art. 4, comma 7 del d.P.R. 318/97 è pari al 13,5%.

La presente delibera è notificata alla Società Telecom Italia ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 6 agosto 2001

*Il Commissario relatore*  
VINCENZO MONACI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

Delibera n. 402/01/CONS del 10 ottobre 2001

**Pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia relativo all'esercizio 1998**

*Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 2001, n. 259

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta;

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTE le note SG(2001)D/ 287974 e SG(2001)D/ 287972 del 20 aprile 2001, con le quali la Commissione europea avvia nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, due procedure di infrazione, 2001/2052 e 2001/2059;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 5, della direttiva 97/33/CE prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni, nella quale siano precisate le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. Il medesimo articolo prevede la pubblicazione, a scadenze annuali, di una relazione di conformità con i requisiti indicati nell'allegato V della direttiva;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 318/97 prevede che l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni renda disponibile, su richiesta dell'Autorità, una descrizione del sistema di contabilità dei costi impiegato, in particolare per il servizio di telefonia vocale;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 5, del d.P.R. n. 318/97 prevede che un soggetto incaricato dall'Autorità verifichi l'adeguatezza del sistema di separazione contabile dell'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni e che una relazione di conformità sia trasmessa dal suddetto soggetto all'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 318/97, l'Autorità può pubblicare informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione dell'operatore notificato, se ciò può contribuire a un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.m. 23 aprile 1998, l'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto indipendente da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del d.P.R. n. 318/97 del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni;

RITENUTA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 97/33, in relazione alla prevista pubblicazione e messa a disposizione delle informazioni sulla conformità del sistema di contabilità dei costi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 77/01, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di servizi di telefonia vocale e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità;

VISTI gli atti del procedimento;

## DELIBERA

### Art. 1

1. L'allegato A alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG s.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi relativo all'Esercizio 1998 adottato da Telecom Italia.

### Art. 2

1. L'allegato B alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG s.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di separazione contabile relativo all'Esercizio 1998 adottato da Telecom Italia.

### Art. 3

Gli allegati A e B alla presente delibera sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it)

### Art. 4

1. La descrizione del sistema di contabilità dei costi riportata nel documento di Telecom Italia "Contabilità regolatoria. Contabilità dei costi ex. art. 8 d.P.R. n. 318/97. Principi e criteri metodologici. Esercizio 1998", nonché la descrizione del sistema di separazione contabile riportata nel documento di Telecom Italia "Contabilità regolatoria. Separazione contabile ex. art. 9 d.P.R. n. 318/97. Principi e criteri metodologici. Esercizio 1998" sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it) e sono disponibili presso il dipartimento regolamentazione dell'Autorità, Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 ottobre 2001

*Il Segretario generale*  
ADRIANO SOI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI



Delibera n. 484/01/CONS del 19 dicembre 2001

**Gara per la selezione di un soggetto incaricato della verifica e del controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per i fini e gli effetti del d.P.R. n. 318/97 e delle successive deliberazioni dell'Autorità: approvazione degli atti di gara**

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001, ed in particolare nella sua prosecuzione del 20 dicembre;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità, approvato con delibera n. 17/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, e in particolare l'art. 39;

VISTA la propria delibera n. 674/00/CONS del 24 ottobre 2000, con la quale è stato disposto l'avvio di una licitazione privata in ambito comunitario con procedura accelerata per la selezione di un soggetto incaricato della verifica e del controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per i fini e gli effetti del d.P.R. n. 318/97 e delle successive deliberazioni dell'Autorità;

VISTA la propria delibera n. 714/00/CONS del 9 novembre 2000, con la quale è stata adottata la lettera d'invito ed il relativo capitolato d'onori;

VISTA la propria delibera n. 750/00/CONS del 22 novembre 2000 con la quale è stata nominata la Commissione per la preselezione dei soggetti da invitare alla gara;

VISTO il verbale della Commissione di preselezione riunitasi il 28 novembre 2000 che giudicava idonee al prosieguo della gara le società Mazars & Guerard s.p.a. e KPMG s.p.a.;

VISTA la lettera di invito inviata alle predette società in data 14 dicembre 2000;

VISTA l'offerta formulata dalla società KPMG s.p.a. in data 15 gennaio 2001;

VISTA la propria delibera n. 72/01/CONS, del 31 gennaio 2001, con la quale è stata nominata la Commissione aggiudicatrice della gara;

VISTO il verbale della Commissione aggiudicatrice del 26 marzo 2001, che ha dato "*atto della validità dell'offerta pervenuta*", formulata dalla società KPMG s.p.a. per un importo complessivo pari a € 4.893.429,10, IVA esclusa, ed ha ritenuto che l'unicità dell'offerta stessa dava "*ingresso all'applicazione della clausola di salvaguardia (punto 12.6 della lettera d'invito) che consente, come nella fattispecie, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida*", evidenziando, tuttavia, l'incompletezza e l'indeterminatezza di alcuni punti dell'offerta stessa;

VISTO il parere reso dalla Commissione di garanzia in data 12 aprile 2001, a seguito di richiesta formulata dal Consiglio dell'Autorità nella sua riunione del 28 marzo 2001;

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità, nella sua seduta del 26 aprile 2001, chiedeva al Dipartimento regolamentazione, conformemente a quanto suggerito dalla Commissione di garanzia nel predetto parere, di attivarsi per eliminare quelle ragioni di incertezza e di eccedenza in relazione all'offerta della società KPMG s.p.a. segnalate dalla Commissione aggiudicatrice;

VISTI i chiarimenti forniti dalla società KPMG s.p.a. in data 8 maggio 2001, richiesti dall'Autorità relativamente ad alcuni aspetti dell'offerta presentata;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato in data 22 settembre 2001, a seguito di specifica richiesta formulata dall'Autorità in data 2 agosto 2001, ove si rilevava che, alla stregua della *lex specialis* della gara, sotto il profilo procedimentale, le "carenze informative" ascrivibili alla KPMG non sembravano "costituire motivo formale di esclusione dalla gara", e che, sotto il profilo sostanziale:

a) non costituisse "*circostanza ostativa all'aggiudicazione dell'appalto l'avvenuto espletamento nell'anno 2000, in veste neutra ed imparziale, di un incarico peritale affidato dal Tribunale ai sensi di legge*";

b) potesse formare “oggetto di un impegno per il relativo abbandono, garantito da fideiussione, l’incarico non consulenziale in corso con la Seat s.p.a.”;

c) con riguardo ai rapporti concernenti la società Bbnet, avrebbe dovuto essere verificato e valutato dall’Autorità, in contraddittorio con la società KPMG, “se essi siano di carattere continuativo e tuttora in atto e possano ragionevolmente dar luogo alla configurazione di un conflitto di interessi”, fermo restando che “la mancata cessazione di eventuali ragioni di incompatibilità, inerenti al difetto della garanzia di imparzialità, dovrebbe precludere l’affidamento dell’incarico”.

VISTA la comunicazione inviata in data 9 ottobre 2001 alla società KPMG, in cui l’Autorità, allo scopo di verificare l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, chiedeva alla società di fornire chiarimenti in merito all’incarico non consulenziale in corso con Seat s.p.a. ed ai rapporti intercorrenti con la società BB-NED N.V.;

VISTA la posizione espressa dalla società KPMG in occasione dell’incontro tenutosi il 24 ottobre 2001 presso la sede di rappresentanza dell’Autorità, in Roma, e formalizzata con il documento inviato il 9 novembre 2001, nel quale la predetta società comunicava:

a) quanto all’obbligo di informativa relativo ad eventuali incarichi di certificazione contabile in corso con i soggetti oggetto di verifica (ossia Telecom Italia s.p.a., Telecom Italia Mobile s.p.a. e Omnitel Pronto Italia s.p.a.), che “nessun obbligo di informativa può ravvisarsi riguardo a SEAT s.p.a., società meramente controllata da Telecom Italia s.p.a.”;

b) quanto all’obbligo di abbandonare, in caso di aggiudicazione, eventuali incarichi in corso relativi a servizi oggetto dell’appalto con concessionari/licenziatari di servizi di telecomunicazioni in Italia, che “il fatto di aver in corso incarichi con Seat s.p.a. non può [...] costituire impegno all’abbandono”, non essendo la stessa società “titolare di licenze individuali per il servizio di telecomunicazione ai sensi del DPR 318/97”, ed essendo i servizi oggetto dell’appalto “ben diversi dai servizi di revisione contabile svolti da KPMG s.p.a. su SEAT s.p.a.”;

c) quanto ai rapporti con la società BBNED N.V., che la stessa KPMG “non ha, né ha avuto in passato alcun tipo di coinvolgimento nella costituzione di BBNED N.V., [...] né ha mai avuto inoltre alcun tipo di cointeressenza con la stessa, né ha mai fornito alcun tipo di servizi professionali alla medesima”, dovendosi pertanto escludere, al riguardo, l’esistenza di una “situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale”;

CONSIDERATO che KPMG s.p.a. nella medesima comunicazione assumeva l’impegno di:

a) “non coinvolgere nel gruppo di lavoro che opererà nello svolgimento dell’incarico oggetto del bando di gara risorse che facciano parte del team per la revisione contabile del bilancio di SEAT s.p.a.”;

b) “richiedere a tutti gli esperti esterni di cui la KPMG s.p.a. si avvarrà nello svolgimento dell’incarico una specifica e precisa dichiarazione di indipendenza nei confronti di Telecom Italia s.p.a., Telecom Italia Mobile s.p.a. e Omnitel Pronto Italia s.p.a.”.

PRESO atto degli impegni della società KPMG e tenuto conto che ai sensi del capitolato d’oneri la stessa, in caso di aggiudicazione, è tenuta a rinnovare la dichiarazione di non trovarsi in conflitto d’interessi;

RITENUTO altresì di nominare un responsabile di progetto ai sensi del punto 2.7.1 della lettera d’invito;

UDITA la relazione del Presidente;

## DELIBERA

### Art. 1

1. Si approvano gli atti di gara, relativamente all’aggiudicazione alla società KPMG s.p.a., con sede in Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano, del servizio concernente la verifica e il controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all’Autorità per i fini e gli effetti del d.P.R. n. 318/97.

2. Il servizio di cui al comma 1 avrà durata massima di 36 mesi a decorrere dalla firma del contratto redatto secondo le modalità previste nella lettera d’invito e sulla base dell’offerta e successive integrazioni, ivi compresi gli impegni assunti dalla società KPMG s.p.a. nella comunicazione del 9 novembre 2001, ed allegato quale parte integrante della presente delibera.

3. Il compenso complessivo del suddetto incarico è pari a € 4.697.175,48, IVA esclusa, così suddiviso per le prestazioni oggetto dell'appalto di cui al punto 1. della lettera d'invito:

- a) per le prestazioni di cui alla lettera a) del bando di gara: € 1.546.788,41 - IVA esclusa;
- b) Per le prestazioni di cui alla lettera b) del bando di gara: € 1.910.890,52 - IVA esclusa;
- c) Per le prestazioni di cui alla lettera c) del bando di gara: € 1.239.496,55 - IVA esclusa.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alla copertura finanziaria della spesa si provvede, ai sensi del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, a valere sul capitolo n. 1108 Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari di competenza.

5. L'Autorità, ai fini della redazione del contratto in forma pubblica, nomina ufficiale rogante il dott. Giuseppe Catta.

6. L'Autorità nomina responsabile di progetto, ai sensi del punto 2.7.1 della lettera d'invito, il Direttore del Dipartimento regolamentazione o una persona da lui delegata ai sensi dell'art. 31 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

7. Il Presidente, il Direttore del Dipartimento regolamentazione ed il Direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie provvedono ad attivare tutte le iniziative e gli atti per l'esecuzione della presente delibera.

Il presente provvedimento è notificato alla società KPMG s.p.a. ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2001

*Il Segretario generale*  
ADRIANO SOI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

Delibera n. 485/01/CONS del 20 dicembre 2001

**Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi**

*Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2002, n. 7

### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001, ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 20 dicembre;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1997;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sul regime di fornitura di una rete aperta (*Open Network Provision - ONP*) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell’8 aprile 1998, sull’interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTA la comunicazione 98/C 84/03 della Commissione europea sulla fissazione dei prezzi di interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione di meccanismi concorrenziali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

VISTA la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante “Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia s.p.a.”;

VISTA la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante “Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell’interconnessione” e i risultati del gruppo di lavoro costituito in tale ambito;

VISTA la consultazione pubblica per un’indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2000, n. 88;

VISTA la propria delibera n. 344/01/CONS del 6 agosto 2001, recante “Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilità predisposta da Telecom Italia s.p.a. ai fini regolatori”;

VISTA la documentazione sottoposta da Telecom Italia Mobile s.p.a. e Omnitel Pronto Italia in merito alla predisposizione della contabilità a costi storici relativamente all’anno 1999;

CONSIDERATO quanto segue:

**A) Sistema di contabilità dei costi degli operatori mobili notificati come aventi notevole forza di mercato**

1. L'Autorità ha richiesto, con la propria delibera 340/00/CONS, agli operatori Telecom Italia Mobile s.p.a. (di seguito TIM) e Omnitel Pronto Italia s.p.a. (oggi Omnitel Vodafone, di seguito OPI) di predisporre, in quanto notificati quali operatori aventi notevole forza di mercato nei mercati dei servizi mobili e dei servizi dell'interconnessione, un sistema di contabilità basato su un modello a costi pienamente distribuiti ("Fully Allocated Cost" o FAC) a costi correnti (FAC-CC), relativamente all'anno di esercizio 1999, quale passaggio intermedio per l'adozione di una contabilità di tipo "Long Run Incremental Cost" (LRIC).

2. Gli operatori TIM e OPI hanno predisposto, a seguito delle attività nel gruppo di lavoro congiunto instaurato dalla delibera 340/00/CONS, un sistema di contabilità dei costi a costi storici per la verifica dell'orientamento al costo della terminazione fisso-mobile per l'esercizio 1999.

3. L'Autorità ritiene necessaria la predisposizione, in tempi brevi, di un sistema di contabilità dei costi FAC a costi storici, relativamente all'esercizio 2000, anche a supporto delle decisioni in materia di regolamentazione dei prezzi massimi di terminazione. Inoltre, in vista dell'obiettivo finale di un sistema di contabilità dei costi a costi incrementali da raggiungere con l'esercizio 2002, l'Autorità ritiene necessario disporre di una contabilità a costi correnti in via sperimentale relativa all'esercizio 2000 ed in via operativa relativamente all'esercizio 2001. Il sistema contabile dovrà inoltre essere integrato rispetto a quanto originariamente previsto dalla delibera 340/00/CONS, ai fini di meglio evidenziare, come necessario, la contabilità relativa a servizi di interconnessione che utilizzano configurazioni o elementi di rete differenti. Tale circostanza può verificarsi nel caso di offerta di servizi di interconnessione ad operatori mobili o fissi interconnessi con modalità e livelli differenti. Scopo di tale evidenziazione è assicurare che i costi di interconnessione riferiti allo stesso elemento di rete si applichino in maniera non discriminatoria a tutti gli operatori interconnessi.

4. I criteri di base per l'applicazione di una metodologia a costi correnti sono riportati dalla raccomandazione 98/322/CE e saranno ulteriormente sviluppati entro 120 giorni dall'adozione della presente delibera mediante l'istituzione di un nuovo gruppo di lavoro congiunto formato dall'Autorità e dagli operatori mobili aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione. In tale ambito, il gruppo di lavoro esaminerà eventuali integrazioni e modificazioni alla metodologia per la determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale, anche tenendo conto delle indicazioni derivanti dalla determinazione del tasso di remunerazione del capitale della rete pubblica fissa. Successivamente alla definizione dei criteri relativi alla contabilità a costi correnti il gruppo di lavoro avrà il compito di individuare entro il 2002 i criteri relativi al passaggio a costi incrementali. Tali criteri saranno applicati in via sperimentale all'esercizio 2001 ed in via definitiva all'esercizio 2002.

5. L'obiettivo del sistema di contabilità dei costi è quello di consentire la valutazione dell'orientamento al costo dei valori di terminazione nell'ottica di un operatore efficiente. Tale valutazione può, tra l'altro, consentire all'Autorità la determinazione di un sistema pluriennale di programmazione di riduzione dei valori massimi di terminazione nell'ottica di fornire al mercato una possibilità di stabile programmazione ed alle imprese oggetto di regolamentazione la possibilità di realizzare meccanismi competitivi, già previsti con la delibera 338/99, tesi a raggiungere incrementi progressivi di efficienza rispetto all'obiettivo programmato. L'elaborazione di un eventuale meccanismo di *network cap* per le reti mobili è oggetto di procedimento istruttorio separato che comunque necessita, quale elemento di valutazione del valore massimo di terminazione, dei dati contabili e dell'individuazione della fascia di oscillazione ragionevole dei parametri relativi alla determinazione del costo del capitale, anche tenendo conto della rischiosità inerente gli investimenti necessari allo sviluppo delle reti di terza generazione.

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## DELIBERA

## Art. 1

*Sistema di contabilità dei costi*

1. Entro 45 giorni dalla notifica della presente delibera, gli operatori mobili aventi notevole forza di mercato forniscono all'Autorità i dati a costi storici, per l'esercizio 2000, conformemente all'allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante. Gli operatori mobili suddetti forniscono altresì le loro stime relativamente alla determinazione del costo del capitale, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera d) del d.P.R. n. 318/97.

2. L'Autorità istituisce un gruppo di lavoro congiunto con le società TIM ed OPI, che formuli proposte sui seguenti temi:

a. predisposizione della contabilità relativa all'esercizio 2001 a costi correnti anche secondo i criteri della raccomandazione 322/98/CE e i criteri contabili di cui all'allegato A.

b. modificazioni ed integrazioni del sistema di contabilità dei costi di cui all'allegato A, anche alla luce della necessità di verificare il rispetto del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di interconnessione da parte degli operatori mobili notificati.

c. metodologia per la predisposizione della contabilità relativa all'esercizio 2002 a costi incrementali di lungo periodo secondo i criteri della raccomandazione 322/98/CE, della comunicazione 98/C 84/03 e i criteri contabili di cui alla precedente lettera a);

3. Le attività di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), si concludono entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento. L'attività di cui al precedente comma 2 lettera c), si conclude entro 360 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

4. Entro 120 giorni a partire dall'approvazione da parte dell'Autorità dei criteri di contabilità a costi correnti, di cui al precedente comma 2, lettera a), gli operatori mobili notificati producono in via sperimentale le risultanze contabili basate su tali criteri e riferite all'esercizio 2000. Entro 120 giorni a partire dall'approvazione da parte dell'Autorità dei criteri di contabilità a costi incrementali di lungo periodo, di cui al precedente comma 2, lettera b), gli operatori mobili notificati producono in via sperimentale le risultanze contabili basate su tali criteri e riferite all'esercizio 2001.

La presente delibera è notificata alle Società Telecom Italia Mobile e Omnitel Vodafone ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2001

*Il Commissario relatore*

ALESSANDRO LUCIANO

*Il Segretario generale*

ADRIANO SOI

*Il Presidente*

ENZO CHELI

**Allegato A**  
**alla delibera n. 485/01/CONS**

**TABELLA I - LINEE GUIDA PER L' ALLOCAZIONE DEI COSTI PIENAMENTE DISTRIBUITI**

	Servizi*				Driver
	Terminazione fisso-mobile		Altri servizi		
	Imputazione	Anno	Imputazione	Anno	
<b>Costi Industriali Diretti</b>					
Leasing/Canone di concessione					
Intercommissione					
Costi per il roaming generato (es. proprio abbonato all'estero)					
<b>Costi Commerciali Diretti</b>					
Provvigioni ai dealer - traffico e SMS					
<b>Totale Costi Diretti</b>					
<b>Costi Industriali Indiretti</b>					
<b>Costi di Rete** (vd. anche Tabella II)</b>					
Ammortamenti**					
Costi operativi di rete**					
Costi per destinazione**					
<b>Customer Equipment</b>					
Costo SIM e ricaricabili (costo del venduto)					
Costo dei terminali ed accessori (al netto dei ricavi)					
<b>Costi Commerciali Indiretti</b>					
Retention					
Billing e Prepagata (incl. Value card)					
Redi Direct e gestione rischi/roaming (comprende personale e sist. info a supporto)					
<b>Costi della Rete Commerciale</b>					
Compensi ai dealer - attivazione					
Costi di supporto ai dealer (es. impianti attivaz. Citare)					
Costo del personale di vendita					
Altri costi relativi alla rete di vendita (provvigioni fisse)					
Distribuzione, logistica (customer equipment), handling e magazzinaggio					
<b>Costi di Marketing</b>					
Pubblicità e promozione					
Costo del personale di marketing					
<b>Costo di supporto alla Clientela</b>					
Customer Care (incl. Ammortamenti apparati Hard/Soft)					
Assistenza tecnica (al netto dei ricavi)					
<b>Totale Costi Indiretti</b>					
<b>Costi Generali di Struttura</b>					
Costi d'informatica (personale e costi collegati, ammortamento HW/SW)					
Spese del personale dirigenziale e di staff					
Ammortamenti generali di struttura (magliana edite)					
Altre spese generali (costi indiretti del personale, formazione, ricerche di mercato, consulenza, affitto uffici, sorveglianza, acqua e energia...)					
Accantonamenti rischi ed oneri vari					
Costo della frequenza					
<b>Totale Overheads</b>					
<b>Totale Costi Operativi</b>					
<b>Costo del Capitale</b>					
<b>Totale Costi</b>					

I minuti di traffico stimolano il dato relativo ai busy hour Erlang (minuti busy hour/60)

Tabella II - Allocazione dei costi di rete

		BSS	NSS*	Trasporto				Altro			
				BTC BTS/MSB**		MSC-MSB	MSC-TSC e TSC-TSC	MSC_Altro operatore	SM-SC	Altro Piattaforme (GPRS,Wap,...)	Cost driver Routing factor (diretto)
<b>Ammortamenti</b>	Ammortamenti rete (1)										
	Ammortamenti non-rete (2)										
<b>Costi operativi di rete</b>	Linee affittate (3)										
	Manutenzione (apparati, infrastrutture) (4)										
	Altri costi industriali (affitto edifici tecnici, energia elettrica edifici tecnici, altre spese) (5a-5b)										
<b>Costi per destinazione</b>	Costi personale tecnico diretti (personale interno, consulenze individ. e. interni) (6)										
	Costi personale tecnico indiretti (formazione, viaggi-leasing autovetture, altro)										
	Altri costi non riconducibili al personale (consulenze, altro) (7)										
* Comprende DXC, Intelligent Network, Voice Mail	1 - Costi OMC-NMC inclusi nei costi dei componenti di rete (imputazione proporzionale agli ammortamenti di rete) 2 - Comprende strumentazione di misura dotaz. personale rete (imputaz. proporz. agli ammort. di rete; 3 - Rilevato da sistema di tracciamento (dato statistico non contabile); imputaz. Diretta										
** Comprende BTS-BSC	4 - Imputazione diretta fin dove possibile, poi in proporzione agli ammort. di rete; 5a - Per gli apparati imputazione diretta fin dove possibile; 5b - Per la restante parte in proporzione agli ammort. di rete; 6 - Imputazione diretta o activity based costing; 7 - In proporzione agli ammort. di rete										